

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 40-4243

POR FESR 2007-2013, Asse 1, attività' 1.4.1. Riattivazione dei Fondi regionali di riassicurazione per le PMI piemontesi. Approvazione dei nuovi criteri e modalita' di gestione e revoca dell'allegato A alla DGR n. 37 - 10799 del 16.2.2009 e s.m.i..

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che:

- con Decisione C(2007) n. 3809 del 2/8/2007 la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo della Regione Piemonte (di seguito: POR), modificato da ultimo con Decisione C(2010) n. 5672 del 12 agosto 2010;

- nel POR FESR 2007 – 2013 della Regione Piemonte è prevista l'Attività 1.4.1 "Accesso al credito delle PMI";

- l'Attività 1.4.1 "Accesso al credito delle PMI" con specifico riferimento al limite temporale di vigenza del "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C 16/01) e s.m.i. (di seguito, Quadro Temporaneo)" è stata attuata, tra altro, con le seguenti misure:

- Fondi regionali di riassicurazione di cui alla DGR n. 37-10799 del 16.2.2009 integrata con le modifiche di cui alle DDGR n. 3-11052 del 23.3.2009, n. 5-11621 del 22.6.2009, n. 57-12430 del 26.10.2009 e n. 12-331 del 19.7.2010 relativamente ai "Criteri e modalità di gestione dei Fondi regionali di riassicurazione per le PMI Piemontesi" e atti attuativi (DD n. 73 del 07/4/2009) verso i soggetti gestori (Artigiancassa S.p.A. e Finpiemonte S.p.A.);

- in particolare, con DGR n. 37-10799 del 16/02/2009, in attuazione del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2006/2010 – Asse 6 – mis. ANT 2, e del Programma operativo (P.O.R.) 2007/2013 finanziato dal FESR – Asse 1 – sono stati istituiti:

- presso Artigiancassa S.p.A., quale sezione separata del Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/64, il "Fondo regionale di riassicurazione per l'artigianato piemontese", dedicato agli interventi a favore delle imprese artigiane, alimentato con una quota del 25% delle risorse disponibili, stabilendo che i rapporti tra Regione ed Artigiancassa sono regolati dalle convenzioni in essere per la gestione del Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/64;

- presso Finpiemonte S.p.A. il "Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi", dedicato agli interventi a favore delle PMI non artigiane, alimentato con una quota del 75% delle risorse disponibili, stabilendo che i rapporti tra Regione e Finpiemonte S.p.A. sono regolati da apposita Convenzione;

- con la stessa DGR sono state quantificate le risorse necessarie, pari a 40.000.000,00 di Euro, disponibili a valere sul P.O.R. 2007/2013 finanziato dal FESR, successivamente ridotte a 20.000.000,00 di Euro con riduzione di 20.000.000,00 di Euro sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi della DGR n. 45-1230 del 17/12/2010;

- l'art. 6 dei citati criteri prevedeva originariamente che "La concessione delle riassicurazioni ha ad oggetto le garanzie emesse dai Garanti entro il 30 giugno 2010";

- il perdurare della crisi finanziaria ha indotto l'Amministrazione regionale, a prevedere alla misura IV.2 del Piano per l'occupazione approvato dalla Giunta Regionale con DGR n 2-230 del 29/6/2010, ai soli fini della determinazione dell'operatività dei Fondi, la concessione delle riassicurazioni a valere sui Fondi medesimi per un periodo corrispondente a quello dell'applicabilità del "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (209/C16/01 in GUUE C 16 del 22/01/09; 2009/C 83/01 in GUUE C 83 del 07/04/2009);

- con successivi provvedimenti (DGR n. 12-331 del 19/07/2010 e DD n. 411 del 24/12/2010) e a fronte della proroga del Quadro di riferimento temporaneo al 31/12/2011 (Comunicazione della Commissione – Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - del 1° dicembre 2010 GUUE C 6/5 dell'11/01/2011) è stato modificato l'art. 6 dei citati criteri e modalità di gestione e il termine per la concessione della riassicurazione a valere sui Fondi è stato prorogato al 31/12/2011 per le domande presentate entro il 20 ottobre 2011;

- con Determinazione Dirigenziale n. 649 del 21 dicembre 2011, in considerazione della scadenza del Quadro Temporaneo e della non ulteriore vigenza, sono state sospese a far data dal 1° gennaio 2012 le attività degli strumenti di ingegneria finanziaria.

Considerato che:

- i fondi in questione sono finalizzati a sostenere il sistema delle PMI favorendone la stabilizzazione finanziaria e promuovendone lo sviluppo;

- il perdurare della crisi economica e finanziaria rende necessaria ed opportuna la riattivazione dei Fondi citati, le cui finalità sono coerenti con il POR FESR del Piemonte e la cui dotazione finanziaria consente di riassicurare nuove operazioni, per tutto il periodo di validità del citato POR FESR;

- a tal fine, a seguito della procedura scritta, attivata ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza (CdS) dall'Autorità di gestione del Programma in data 21.3.2012 e chiusa in data 17.5.2012, sono state approvate da parte del CdS le modifiche proposte alla versione vigente del POR, fra cui in particolare la modifica dell'"Attività 1.4.1. Accesso al credito delle PMI" al fine di adeguarla alle disposizioni previste dal "Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29 novembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria" ed alla scadenza del Quadro Temporaneo; in data 23/05/2012 l'Autorità di gestione del Programma ha inviato alla Commissione europea, tramite il sistema informatico nazionale Monitweb di IGRUE, la proposta di modifica del POR FESR 2007 – 2013 della Regione Piemonte approvata dal Comitato di Sorveglianza ai fini della verifica e dell'approvazione con Decisione comunitaria;

- ai sensi dell'art 56 del "Regolamento (CE) n . 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999" e s.m.i., l'ammissibilità delle spese in caso di modifica del Programma Operativo approvata dal Comitato di sorveglianza è posta a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di revisione del Programma Operativo medesimo;

- all'atto della riattivazione e alla luce dell'esperienza maturata nella precedente fase operativa si ritengono opportune modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità di gestione sopra richiamati, in particolare:

- all'articolo 1, lettera i) viene introdotta anche per le operazioni di "nuova finanza" la possibilità di adeguamento dell'importo delle linee di smobilizzo commerciale da parte delle Banche, già prevista per i "finanziamenti" di cui all'articolo 1, lettera h);
- all'art. 7 viene eliminato il comma 3, concernente la ripartizione percentuale delle risorse fra le linee di intervento A e B, per consentire l'allocazione delle risorse in ragione dei fabbisogni reali derivanti dalle richieste;
- all'art. 9 viene stabilita una nuova percentuale di commissione a carico del garante adeguata agli orientamenti del mercato;
- l'articolo 12 prevede che il Garante possa richiedere l'intervento dei Fondi a seguito di revoca dell'affidamento da parte della Banca, entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute alla banca stessa, senza però definire il termine entro cui la revoca della Banca deve essere comunicata al Garante; per assicurare omogeneità alle procedure di richiesta di escussione è pertanto opportuno esplicitare il termine entro cui la revoca della Banca deve essere comunicata al Garante: tale termine, coerentemente con la previsione dell'Art. 1957 cod. civ., può essere fissato in sei mesi dalla scadenza dell'affidamento;
- lo stesso articolo 12 non indica se l'attività dei Gestori in sede di escussione debba estendersi ed in quale misura allo specifico controllo documentale, per cui si rende necessario definire l'elenco dei documenti da produrre a cura dei Garanti a fronte della richiesta di escussione ai Gestori;
- il protrarsi del periodo di crisi ha determinato l'esigenza per molte imprese di concordare con la Banca un piano di rientro delle operazioni di "nuova finanza", come definite dai citati "criteri e modalità", che consenta di evitare il proliferare dei casi di revoca e conseguentemente delle richieste di escussione, a salvaguardia delle imprese e dei Fondi; pertanto ove, per le operazioni di "nuova finanza" come definite dai citati "criteri e modalità", il Garante accetti piani di rientro, si rende opportuno prevedere:
 - l'estensione della garanzia dei Fondi stessi per la durata del piano di rientro, con una durata massima, comprensiva di quella originaria, non superi i 72 mesi;
 - che in tali casi la Banca non sia vincolata al mantenimento delle altre linee già in essere;
 - che la disposizione si applichi anche ai piani di recupero in essere;
- si ritengono opportune ulteriori modifiche attinenti:
 - alla definizione dei termini entro cui dovrà essere mantenuto l'accantonamento per ogni garante;
 - una revisione dei termini che snellisca la procedura di presentazione delle domande da parte dei Garanti;
 - tenuto conto della necessità di dare la massima copertura alle operazioni di finanziamento alle PMI si ritiene inoltre di prevedere una norma transitoria che consenta l'ammissione alla riassicurazione delle operazioni garantite dai Confidi nel periodo di sospensione del Fondo;
 - alla definizione delle casistiche e delle modalità per consentire l'accollo.

Tutto ciò premesso e considerato, per assicurare la piena operatività ed efficacia dei Fondi di riassicurazione in questione si procede alle necessarie modifiche dei criteri e modalità di gestione.

Per assicurare una maggiore chiarezza e comprensione dei citati criteri e modalità si ritiene di sostituire integralmente l'allegato alla DGR n. 37-10799 del 16/02/2009, già integrato e modificato dalle DDGR n. 3 - 11052 del 23/3/2009, n. 5-11621 del 22/6/2009, n. 57-12430 del 26/10/2009 e n. 12-331 del 19/07/2010 con il testo modificato approvato con la presente deliberazione.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

la Giunta Regionale,

a voti unanimi,

delibera

- di riattivare i Fondi regionali di riassicurazione per le PMI, istituiti con DGR n. 37 – 10799 del 16 febbraio 2009, fino al 31/12/ 2015, in attuazione del Programma operativo regionale FESR 2007–2013 – Asse 1 Innovazione e transizione produttiva, attività 1.4.1);

- di approvare l'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante contenente i *Criteri e modalità di gestione dei Fondi regionali di riassicurazione per le PMI Piemontesi* (LR n. 34/2004, Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2006-2010 e Reg. UE 1080/06 e s.m.i., Programma operativo regionale FESR 2007–2013 – Asse 1 Innovazione e transizione produttiva, attività 1.4.1) che sostituisce integralmente l'allegato A alla DGR n. 37-10799 del 16/02/2009 come modificato e integrato con le DDGR n. 3 - 11052 del 23/3/2009, n. 5-11621 del 22/6/2009, n. 57-12430 del 26/10/2009 e n. 12-331 del 19/07/2010;

- di revocare il citato allegato A alla DGR n. 37-10799 del 16/02/2009 come modificato e integrato con le DDGR n. 3 - 11052 del 23/3/2009, n. 5-11621 del 22/6/2009, n. 57-12430 del 26/10/2009 e n. 12-331 del 19/07/2010;

- di incaricare la Direzione Attività produttive degli atti necessari e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento e di eventuali adattamenti esclusivamente procedurali che si rendessero necessari per garantire la piena operatività dei Fondi;

- di incaricare Artigiancassa S.p.A. e Finpiemonte S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, della adeguata informazione ai soggetti interessati dei contenuti del presente provvedimento.


La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

(omissis)

Allegato



Ministero dello Sviluppo Economico

	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p>“Competitività regionale e occupazione”</p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse I - Innovazione e transizione produttiva</p> <p>Attività I.4.1 – Accesso al credito delle PMI</p>
---	--	---

**FONDI REGIONALI DI RIASSICURAZIONE PER LE PMI
PIEMONTESI ISTITUITI AI SENSI DELLE DELIBERE DI GIUNTA
REGIONALE N. 37-10799 DEL 16 FEBBRAIO 2009, N. 3-11052
DEL 23 MARZO 2009, N. 5-11621 DEL 22 GIUGNO 2009 , N. 57-
12430 DEL 26 OTTOBRE 2009 E N. 40-4243 DEL 30 LUGLIO
2012**

CRITERI E MODALITA' DI GESTIONE

Criteri e modalità di gestione dei Fondi regionali di riassicurazione per le PMI Piemontesi. L.R. n. 34/2004, Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2006-2010, Regolamento (CE) n. 1080/06 e ss.mm.ii., Regolamento (CE) n. 1083/2006, Regolamento (CE) 1828/06 e ss.mm.ii., Programma operativo regionale FESR 2007–2013 - obiettivo competitività e occupazione.

Premessa

Anche in considerazione della situazione recessione determinata dal perdurare della crisi finanziaria, l'intervento della Regione Piemonte persegue l'obiettivo di sostenere la capacità di accesso al credito mediante la riassicurazione delle garanzie prestate dai Confidi alle PMI incluse quelle che provengano da un recente passato industrialmente sano, ma che presentino temporaneamente un calo del fatturato o una diminuzione degli ordinativi o ritardi nei pagamenti che potrebbero generare situazioni di tensione finanziaria.

Tale strumento si propone di intervenire su tipologie di linee di credito che non trovano riscontro negli strumenti nazionali o comunitari attualmente esistenti.

La Regione intende sostenere il sistema delle imprese seguendo due distinte linee di intervento le quali, da un lato, favoriscono la stabilizzazione finanziaria e, dall'altro, ne promuovono lo sviluppo.

Alla cessazione del Fondo, la giacenza residua potrà essere destinata a nuove operazioni di garanzia; in alternativa, la rimanenza attiva potrà essere destinata ad operazioni di facilitazione della patrimonializzazione delle imprese.

Articolo 1 (Definizioni)

1. Nel presente provvedimento l'espressione:

- a) **"PMI"**, indica le microimprese, piccole e medie imprese che:
- (i) abbiano almeno un'unità operativa nel territorio della Regione Piemonte;
 - (ii) siano in possesso dei parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i., relativo alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - (iii) industrialmente sane o che provengano da un passato recente industrialmente sano, ma presentino un temporaneo calo del fatturato o una diminuzione degli ordinativi o ritardi nei pagamenti che potrebbero generare situazioni di tensione finanziaria;
- b) **"Fondo"**, indica ciascuno dei due Fondi regionali di riassicurazione rispettivamente per le PMI e per l'artigianato piemontesi di cui alle delibere della Giunta regionale n. 37-10799 del 16/02/2009 e s.m.i. e n. 45-1230 del 17/12/2010, costituito come fondo separato nel bilancio regionale per l'ammontare di venti milioni di Euro, finalizzato a rimborsare ai Confidi le garanzie escusse su operazioni di finanziamento, entro i limiti stabiliti; il Fondo potrà essere alimentato anche con risorse provenienti da altri enti pubblici e privati, tra cui le Camere di Commercio; il Fondo sarà altresì alimentato dagli interessi maturati sulle giacenze;
- c) **"Gestori del Fondo"** e **"Gestori"**, indicano Finpiemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 54, ed Artigiancassa S.p.A., con sede in Roma, via Crescenzo del Monte n. 25;
- d) **"Garanti"**, indica i consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni;
- e) **"Banche"** e **"Banche finanziatrici"**, indicano le banche finanziatrici/erogatrici, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che si siano impegnate a praticare le condizioni previste nelle convenzioni in essere con i Garanti, assicurando ai richiedenti, sulla base del contenuto di "Patti chiari", tempi di risposta rapidi e definiti in 13 giorni lavorativi;
- f) **"riassicurazione"**, indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Garanti. La riassicurazione è esplicita, incondizionata ed irrevocabile. In caso di inadempimento delle PMI la riassicurazione, entro i limiti fissati dal presente provvedimento, è escutibile a prima richiesta del Garante ammesso all'intervento del Fondo, che abbia già pagato alla Banca finanziatrice la propria garanzia;
- g) **"Linee di intervento"**, indica le due diverse finalità perseguite dalla Regione Piemonte con la costituzione del Fondo:

- “**Linea A di intervento**”, dedicata alla gestione della fase di recessione determinata dalla recente crisi, favorendo la stabilizzazione finanziaria del sistema delle PMI attraverso la concessione di “**FINANZIAMENTI**”
 - “**Linea B di intervento**”, dedicata alla crescita ed allo sviluppo delle PMI, promuovendo lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso la concessione di “**NUOVA FINANZA**”
- h) “Finanziamenti”**, indica i finanziamenti di durata (comprensiva di eventuale preammortamento fino a 12 mesi) non inferiore a 36 mesi e non superiore a 72 mesi, concessi sotto qualsiasi forma a PMI e finalizzati:
- al consolidamento dell’indebitamento a breve termine, comprese le linee già riassicurate dal Fondo, con vincolo della Banca al mantenimento di tutte le altre linee precedentemente in essere, con possibilità di adeguamento dell’importo delle linee di smobilizzo commerciale, per almeno ulteriori 12 mesi - fatto salvo l’insorgere di eventi pregiudizievoli quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione di informazioni inesatte o comunque per giusta causa ai sensi dell’art 1845 cod.civ - in ipotesi di linee continuative o fino alla naturale scadenza nel caso di linee scadenziate, pena la decadenza della garanzia acquisita.
 - alla rinegoziazione di finanziamenti, anche eventualmente già garantiti da Garanti, finalizzata alla riduzione della rata;
- i) “Nuova Finanza”** indica le operazioni finanziarie di qualsiasi genere – durata massima di diciotto mesi meno un giorno -, diverse dai Finanziamenti, che siano destinate all’ottenimento di finanza addizionale ed al rinnovo delle linee in scadenza. È incluso l’anticipo della cassa integrazione guadagni straordinaria. La Banca è vincolata al mantenimento delle altre linee già in essere per almeno ulteriori 12 mesi, con possibilità di adeguamento dell’importo delle linee di smobilizzo commerciale, in ipotesi di linee continuative o fino alla naturale scadenza nel caso di linee scadenziate, pena la decadenza della garanzia acquisita. Il vincolo decade ove insorga uno degli eventi pregiudizievoli di cui alla precedente lettera h). Ove per tali operazioni sia accettato dal Garante un piano di rientro, la garanzia del Fondo si estende automaticamente per la durata di tale piano di rientro. In questo caso la durata massima comprensiva di quella originaria, non potrà superare i 72 mesi. Per la durata del piano di rientro la Banca non è vincolata al mantenimento delle altre linee già in essere. Il Garante deve inviare al Gestore copia della propria lettera di assenso al piano di rientro con l’indicazione dell’importo, anche inferiore a quello originario, e della data di scadenza definitiva. Le disposizioni relative ai piani di rientro si applicano anche ai piani di rientro già in essere.

Articolo 2 (Soggetti richiedenti)

1. Possono richiedere la riassicurazione del Fondo i Garanti che, singolarmente o riuniti in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), alla data di richiesta della riassicurazione:
- a) abbiano un ammontare di garanzie emesse complessivamente pari o superiore a 75.000.000 di Euro sulla base dell'ultimo bilancio approvato;
 - b) dichiarino ai Gestori del Fondo la scaletta delle commissioni upfront finali per le operazioni assistite dalla riassicurazione regionale e per quelle non assistite da cui emerge un beneficio per la PMI;
 - c) operino sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie.

Articolo 3 (PMI beneficiarie della riassicurazione)

1. Possono beneficiare della riassicurazione del Fondo le PMI, come sopra definite, che:
- a) siano iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; per le imprese artigiane, che risultino iscritte al registro delle imprese artigiane alla data di concessione della riassicurazione;
 - b) abbiano merito di garanzia in base alla normale policy di credito dei Garanti e delle Banche che valutano come potenzialmente redditizio il finanziamento concesso all'impresa;
 - c) non siano oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
 - d) non abbiano patito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;
 - e) non siano in difficoltà ai sensi dell'art. 1, comma 7 del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008¹.

Articolo 4 (Operazioni ammissibili)

1. Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie escutibili rilasciate dai Garanti alle PMI su Finanziamenti e Nuova Finanza.
2. Il Fondo riassicura Finanziamenti e Nuova Finanza
- a) relativamente alla Linea A di intervento, fino ad un importo massimo di Euro 200.000,00= per ciascun Garante per singola PMI;

¹ In GUUE L 214 del 9 agosto 2008. Cfr. anche nota 31 del Programma Operativo Regionale.

b) relativamente alla Linea B di intervento, fino ad un importo massimo di Euro 250.000,00= per ciascun Garante per singola PMI.

3. L'utilizzo del Fondo a fronte della concessione di garanzie automatiche è ammesso fino ad un *cap* di rischio pari all'8% delle riassicurazioni emesse per ciascun Confidi. La Direzione regionale Attività Produttive è autorizzata a modificare tale cap fino ad un massimo di 2 punti percentuali, in relazione all'aumento di rischiosità del credito in Piemonte.

Articolo 5 (Misura della riassicurazione)

1. La misura della riassicurazione è:

- a) relativamente alla Linea A di intervento, pari al 70% dell'ammontare della garanzia prestata dal Garante, a condizione che quest'ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore all'80% di ciascun Finanziamento o Nuova Finanza.
- b) relativamente alla Linea B di intervento, pari al 70% dell'ammontare della garanzia prestata dal Garante, a condizione che quest'ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore al 60% di ciascun Finanziamento o Nuova Finanza.

Articolo 6 (Durata del Fondo)

1. Il Fondo è attivato a decorrere dalla data di assunzione dell'impegno contabile delle risorse di cui al successivo articolo 7, comma 1, da parte della Regione Piemonte; le riassicurazioni sono accordate a far data dall'effettiva disponibilità di risorse presso i gestori.

2. La concessione delle riassicurazioni ha ad oggetto le garanzie emesse dai Garanti le cui domande saranno presentate entro il 20 novembre 2015. La Direzione regionale Attività produttive è autorizzata a modificare tali termini in attuazione di disposizioni comunitarie, con particolare riferimento alle modalità di chiusura del periodo di programmazione del POR-FESR.

3. L'operatività del Fondo cessa comunque, anche prima di tale scadenza, qualora siano attivati a livello nazionale altri analoghi interventi, ove – e per la parte in cui – essi possano in concreto essere ritenuti dalla Regione Piemonte sostitutivi degli interventi previsti e disciplinati dal presente provvedimento.

4. Il Fondo è vincolato alle proprie finalità fino al termine di 180 giorni dopo la scadenza dell'ultima operazione riassicurata.

5. L'accantonamento per ciascun Confidi è mantenuto fino a quando il rischio garantito in essere, per le operazioni scadute da oltre sei mesi, non sia inferiore all'accantonamento stesso. Da tale data il rischio eccedente viene liberato e ritrasferito al Fondo.

Articolo 7
(Destinazione ed operatività del Fondo)

1. La dotazione del fondo è pari:

- a Euro 10.000.000,00 sul “Fondo Regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi” costituito presso Finpiemonte S.p.A.;
- a Euro 10.000.000,00 sul “Fondo Regionale di riassicurazione per l'artigianato piemontese” costituito presso Artigiancassa S.p.A. quale sezione separata del Fondo Regionale di garanzia di cui alla legge 1068/64 già esistente ai sensi della convenzione rep. n. 1899 del 19/7/1999 e successivi atti aggiuntivi, tra la Regione Piemonte ed Artigiancassa S.p.A per la gestione degli interventi di cui alla Legge n. 1068/1964.

Periodicamente, la Direzione Attività Produttive verifica l'andamento della concessione delle riassicurazioni, potendo disporre il trasferimento delle risorse tra i Gestori.

2. Finpiemonte ed Artigiancassa gestiscono con contabilità separata, sulla base di convenzioni già in essere o da stipularsi con la Regione Piemonte, i Fondi a loro rispettivamente attribuiti ai sensi del comma 1.

3. Ciascun Gestore, attenendosi ai criteri di ricevibilità e ammissibilità della domanda previsti dai “Criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni proposte” (approvati da ultimo dal Comitato di Sorveglianza del 26/06/2012), svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) delibera, in ordine alle singole operazioni, la ricevibilità, la non ricevibilità, l'ammissione, la non ammissione, la revoca e le eventuali modifiche attinenti alle operazioni medesime;
- b) delibera la liquidazione degli importi dovuti dal Fondo ai Garanti, sulla base degli impegni assunti ed entro i limiti previsti dal presente provvedimento;
- c) effettua i controlli post-delibera secondo le modalità stabilite dalla Direzione Attività Produttive;
- d) provvede all'erogazione degli importi dovuti dal Fondo ai Garanti e ne cura la contabilizzazione;
- e) sottopone alla Direzione Attività Produttive la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste da quest'ultima;
- f) entro il 31 marzo di ogni anno trasmette alla Direzione Attività Produttive la situazione contabile del Fondo, la rendicontazione delle disponibilità, delle riassicurazioni prestate e delle insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare delle commissioni e delle spese per la gestione del Fondo corredato dei relativi prospetti dimostrativi;
- g) garantisce alla Direzione Attività Produttive adeguata informativa in merito agli impegni assunti, onde consentire l'eventuale trasferimento delle risorse non impegnate tra i Gestori, in relazione alle effettive esigenze di utilizzo;

- h) svolge attività di supporto tecnico nei confronti della Regione Piemonte in materia di garanzie alle PMI, ivi inclusa l'informazione ai Garanti ed alle imprese in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso all'intervento del Fondo;
- i) provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del Regolamento (CE) n. 1828/06² e ss.mm.ii, ad informare, attraverso i Garanti, le imprese beneficiarie che le operazioni ammesse sono selezionate nel quadro del POR FESR della Regione Piemonte ed sono cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale promosso dall'Unione europea.

Articolo 8 (Richiesta di ammissione alla riassicurazione)

1. La richiesta di ammissione alla riassicurazione è presentata al Gestore dai Garanti compilata su apposito modulo, anche informatico, fornito dal Gestore, predisposto in conformità alla legge, al presente provvedimento e completa della documentazione in esso indicata e della documentazione antimafia, se necessaria.
2. Le richieste di riassicurazione saranno presentate entro il 20 di ogni mese con riferimento ai finanziamenti erogati dalle Banche nel trimestre precedente al mese di presentazione. Entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta il Gestore comunica il numero di posizione assegnato alla richiesta stessa e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione della riassicurazione di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9 (Concessione della riassicurazione)

1. La riassicurazione non può essere concessa se la relativa richiesta non è completa e corredata della necessaria documentazione.
2. In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti sono trasmessi entro il termine di un mese dalla data della relativa richiesta da parte del Gestore.
3. La riassicurazione è concessa dal Gestore nei limiti delle disponibilità impegnabili del Fondo, nel termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa, secondo l'ordine cronologico di presentazione ovvero, all'interno di ogni richiesta, secondo l'ordine di concessione della garanzia del Garante; entro i successivi 10 giorni viene data comunicazione al Garante della concessione e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione della riassicurazione.

² Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale in GUUE L 371 del 27.12.2006, pag. 1.

4. Il Gestore comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel proprio sito Internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

5. Ove si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Gestore comunica, sempre con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel proprio sito Internet la data dalla quale è possibile presentare nuove richieste di ammissione alla riassicurazione del Fondo.

6. La commissione richiesta a fronte della garanzia del Fondo è pari allo 0,40% dell'importo riassicurato dal Fondo. Detta commissione è pagata dal Garante entro 20 giorni dalla comunicazione del Gestore di concessione della riassicurazione. La Direzione regionale Attività produttive è autorizzata ad aggiornare periodicamente tale percentuale di commissione per adeguarla agli orientamenti del mercato.

7. In caso di operazioni straordinarie quali, cessioni, fusioni, incorporazioni delle imprese riassicurate, che comportino la richiesta di accollo del finanziamento garantito, il Garante, ai fini del trasferimento della riassicurazione precedentemente concessa, dovrà presentare ai Gestori apposita richiesta firmata dal proprio legale rappresentate contenente:

- copia dell'atto di cessione, trasformazione, incorporazione registrato;
- dichiarazione della Banca relativa all'accollo del finanziamento da parte della "nuova" impresa;
- copia della delibera del Confidi di concessione della garanzia in capo impresa accollataria.

L'impresa accollataria deve avere almeno una unità locale in Piemonte e, quanto alle operazioni riassicurate da Artigiancassa, deve essere iscritta all'Albo delle imprese artigiane, come da visura storica camerale.

Articolo 10 (Documentazione relativa ai Garanti)

1. Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla riassicurazione, i Garanti inviano ai Gestori:

- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 o 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155 del medesimo Decreto Legislativo³;
- b) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato;
- c) copia del regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del Garante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie;
- d) dichiarazione del Garante che riporti l'elenco delle banche convenzionate;
- e) l'attestazione, tramite dichiarazione del legale rappresentante, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente provvedimento;
- f) l'indicazione di un indirizzo e-mail per lo scambio delle informazioni.

³ Come successivamente modificato dal D.lgs 13 agosto 2010, n. 141.

2. La documentazione di cui alle lettere b) ed e) del precedente comma è nuovamente inviata ai Gestori ogni anno, entro tre mesi dalla approvazione del bilancio.
3. La presentazione della richiesta di accreditamento alla riassicurazione determina l'avvio immediato dell'operatività del Fondo, salvo l'eventuale motivato rigetto da parte del gestore da comunicarsi al Garante entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. In tale evenienza le eventuali riassicurazioni concesse si intendono automaticamente revocate.
4. La riassicurazione è inefficace qualora sia concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se il mendacio, l'inesattezza o la reticenza risultino essere qualitativamente e/o quantitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo ed i Garanti e/o le Banche avrebbero potuto riscontrarli con la dovuta diligenza professionale.

Articolo 11 (Controlli)

1. I Gestori effettuano, su mandato della Regione Piemonte, le verifiche ed i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi alle finalità previste dal presente provvedimento. La Regione Piemonte può in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni *in loco* presso i Garanti ed eventualmente presso le PMI.
2. I Gestori, con cadenza semestrale, verificano un campione pari ad almeno il 5% delle PMI riassicurate, richiedendo al Garante la documentazione attestante il pieno rispetto delle condizioni previste dal presente provvedimento.
3. L'accertato mancato rispetto delle condizioni previste dal presente provvedimento comporta l'automatica revoca dell'ammissione alla riassicurazione.

Articolo 12 (Attivazione della riassicurazione da parte dei Garanti)

1. Il Garante può richiedere l'intervento del Fondo a seguito della revoca dell'affidamento da parte della Banca entro 60 gg dal pagamento delle somme dovute alla Banca stessa, pena la decadenza, allegando con riferimento ad ogni singolo finanziamento:
 - l'indicazione degli estremi della richiesta di riassicurazione comprensiva del numero identificativo della posizione comunicato dal Gestore, della linea di intervento (Linea A/Linea B), della data di concessione della riassicurazione, del nominativo dell'impresa;
 - copia resa conforme all'originale della delibera di concessione della garanzia del Confidi;
 - la comunicazione di revoca della Banca, che deve essere effettuata, ai sensi dell'art. n. 1957 c.c., entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento stesso;
 - la contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal garante stesso e copia dell'eventuale assenso a proposte di transazione parziale (saldi e stralci);

- dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante che la somma corrisposta alla Banca non beneficia di analoga agevolazione da parte di altri organismi di garanzia; tale dichiarazione dovrà contenere la descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali per il recupero del credito, ovvero l'assenso alla proposta di transazione parziale con la conferma, tramite dichiarazione della Banca finanziatrice, che la stessa riguarda l'intera esposizione debitoria dell'impresa;
- indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo;
- il piano di rientro accettato ai sensi dell'art. 1, lettera i);
- copia resa conforme all'originale dell'Allegato n. 3 alla Circolare Artigiancassa pubblicata sul sito **www.artigiancassa.it**, ovvero dell'allegato alla Circolare Finpiemonte pubblicata sul sito **www.finpiemonte.it** ovvero equivalente dichiarazione della Banca;
- per le PMI non artigiane, documentazione idonea dei requisiti richiesti dal presente provvedimento;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante del Confidi, redatta secondo la vigente normativa, da cui rilevare che l'operazione ha beneficiato di una commissione agevolata;
- in caso di operazioni di acollo e, qualora non fossero già stati inviati, i relativi documenti di cui al punto 7 dell'art. 9.

L'esistenza di almeno una unità operativa in Piemonte e, quanto alle operazioni riassicurate da Artigiancassa, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, è verificata con visura storica camerale.

2. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta il Gestore dà comunicazione al Garante del responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria della richiesta di escussione del Fondo.

3. L'intervento del Fondo è autorizzato dal Gestore in 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro i 15 giorni successivi viene data comunicazione della autorizzazione al Garante richiedente l'intervento del Fondo; contestualmente, viene effettuato il pagamento dell'importo dovuto dal Fondo, con accredito nel conto indicato dal Garante stesso.

4. Resta ovviamente fermo l'obbligo per i Garanti, direttamente ovvero tramite le Banche, di svolgere, anche per conto e nell'interesse del Fondo, le azioni giudiziali⁴ e stragiudiziali per il recupero del credito. L'obbligo di esperire azioni giudiziali è derogabile nel caso di finanziamenti dove si addivenga a proposte di transazione parziale (saldi e stralci), che devono comunque riguardare la complessiva esposizione debitoria dell'impresa; in tali casi il Garante è autorizzato a prestare il proprio assenso nell'interesse del Fondo. Qualora il Confidi dopo l'escussione da parte della Banca, definisca il suo credito, anche a saldo e stralcio, nei confronti dell'Impresa, potrà richiedere l'escussione del Fondo per la sola quota parte di perdita effettivamente subita.

⁴ Per azioni giudiziali si intendono tutti gli atti che attribuiscono al creditore la veste di parte processuale e che si sostanziano in una domanda rivolta all'adempimento del credito, su cui il giudice abbia il dovere di provvedere.

5. I Garanti, entro il 31 marzo di ogni anno, relazionano, anche tramite le Banche, al Gestore in ordine all'andamento delle azioni giudiziali intraprese fino alla chiusura delle relative procedure, i cui esiti devono essere tempestivamente comunicati e documentati al Gestore per la dovuta rendicontazione alla Regione Piemonte.

6. Le somme che i Garanti dovessero recuperare a chiusura delle azioni giudiziali/stragiudiziali, ovvero tramite transazione, dedotte le spese giudiziali sostenute, con esclusione delle parcelle/onorari legali, sono ripartite con il Fondo stesso (in caso di chiusura anticipata dello stesso, direttamente con la Regione) in misura proporzionale alle perdite rispettivamente sofferte.

Articolo 13 (Esclusione del Garante inadempiente)

1. Con proprio provvedimento la Direzione Attività produttive dichiara la decadenza del Garante inadempiente dalla facoltà di avviare ulteriori richieste di riassicurazione del Fondo.

Articolo 14 (Norme transitorie e finali)

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Alla prima presentazione i Garanti potranno richiedere la riassicurazione del Fondo per i finanziamenti erogati dal 21/10/2011 alla data di entrata in vigore dei presenti Criteri e modalità di gestione, compresi i rinnovi per le operazioni di Nuova Finanza di cui alla lettera i) dell'art. 1. La data entro cui effettuare il primo invio sarà fissata nella Circolare emanata dai Gestori. Per tali rinnovi non è richiesto alla Banca l'obbligo al mantenimento delle altre linee per i 12 mesi successivi alla delibera. Non potranno in ogni caso essere riassicurati i Finanziamenti o le Operazioni di Nuova Finanza per cui sia intervenuta la revoca.

3. La Direzione regionale Attività produttive è autorizzata ad apportare le modifiche procedurali che si rendessero necessarie per garantire la piena operatività del Fondo.